

ACCORDO COLLETTIVO

Tra

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (FIP), LEGA SOCIETÀ DI PALLACANESTRO SERIE A (LBA) e L'ASSOCIAZIONE DIRIGENTI SPORTIVI PALLACANESTRO (ADISP) ex art. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni

PREMESSA

Fra la Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito **FIP**), la Lega Società di Pallacanestro Serie A (di seguito **LBA**) e l'Associazione Dirigenti Sportivi Pallacanestro (di seguito **ADISP**) si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte e tenuto conto:

- dell'art. 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (di seguito **D.lgs. 36/21**);
- di stipulare il presente Accordo Collettivo (di seguito **Accordo**) per la disciplina dei rapporti fra le società associate, al momento della stipula del contratto individuale (come definito all'art. 2), alla LBA (di seguito **Società**) e gli iscritti nell'Elenco istituito presso la FIP approvato con delibera n. 295/2022 del 6 maggio 2022 (di seguito **Tesserati o Lavoratori sportivi**).

ARTICOLO 1

- Oggetto e durata-

1. Il presente accordo disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro fra le società sportive professionistiche di pallacanestro di serie A, da una parte, e i Direttori Sportivi che prestano attività per tali Società.
2. Ai sensi del presente accordo è considerato Direttore Sportivo il soggetto che, avendone i requisiti previsti dalla Federazione, cura l'assetto organizzativo e amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra Società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento. Si occupa altresì dei rapporti con gli agenti degli atleti e coordina e supervisiona le attività di scouting della Società.
3. Ai sensi del comma che precede, i rapporti disciplinati dal presente Accordo sono caratterizzati da elevata specializzazione e competenze sportive, di carattere tecnico o regolatorio. Restano in ogni caso esclusi tutti i rapporti di collaborazione tra Società e Tesserati che siano privi del carattere della subordinazione e siano quindi qualificati o qualificabili come rapporti di lavoro autonomo.
4. Nel contratto individuale previsto al successivo art. 2, da stipularsi utilizzando il modulo del contratto-tipo di seguito specificato, dovrà essere indicato l'incarico, ovvero gli incarichi, conferito o conferiti al Tesserato, nel rispetto delle attività e delle figure professionali sopra indicate, anche mediante indicazione delle relative mansioni.
5. Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
 - il modulo del contratto-tipo;
 - il Regolamento della Camera Permanente di Conciliazione e Arbitrato (di seguito, rispettivamente, **Regolamento** e **CPCA**);
 - le tabelle dei minimi retributivi di cui *infra* sub 5.1.
6. Il presente Accordo ha durata triennale e vigenza dalla stagione 2024/2025 fino al termine della stagione 2026/2027.



ARTICOLO 2
- Forma del contratto individuale -

1. Il rapporto fra la Società ed il Tesserato si costituisce con la stipula di un contratto, redatto a pena di nullità sull'apposito modulo conforme al contratto-tipo che è allegato al presente Accordo (di seguito **Contratto**), con durata massima quinquennale. Il Contratto deve essere sottoscritto dal Tesserato e da un legale rappresentante della Società in 3 (tre) esemplari, dei quali: 1 (uno) rimane alla Società, 1 (uno) rimane al Tesserato, 1 (uno) è destinato al deposito presso la LBA a cura della Società.
2. La eventuale modifica delle condizioni pattuite, intervenuta nel corso del rapporto, deve risultare da apposita scrittura modificativa o integrativa del contratto che deve essere depositata in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 3.
Le parti sono libere di stipulare Contratti individuali contenenti clausole modificative rispetto al presente Accordo, purché nel rispetto delle garanzie e tutele minime qui previste a favore del Tesserato.

ARTICOLO 3
- Deposito e Approvazione -

1. La Società deve depositare presso la LBA, a mani o tramite raccomandata a.r. o mezzo pec il Contratto in originale, entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione. La LBA, effettuate le verifiche di sua competenza, ne curerà senza ritardola trasmissione alla FIP per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 36/21 e successive modificazioni, nonché in base a quanto eventualmente previsto dal Regolamento esecutivo. La Società dovrà dare comunicazione al Lavoratore Sportivo dell'avvenuto deposito del Contratto presso la LBA mediante raccomandata a.r. o pec o tramite altro mezzo, anche informatico, equivalente.
2. Qualora la Società non depositi il Contratto entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Lavoratore Sportivo, informandone contestualmente per iscritto la Società, comunque non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione. Trascorsi i termini indicati, rispettivamente di 7 e 60 giorni, il Contratto non depositato sarà considerato privo di effetti sin dalla sua sottoscrizione.
3. Il rapporto tra il Lavoratore Sportivo e la Società ha efficacia nell'ordinamento federale dalla data di approvazione del Contratto da parte della FIP. In mancanza di approvazione espressa della FIP entro il 30° (trentesimo) giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIP per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata. Il Contratto approvato dalla FIP, in modo espresso o tacito, ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.
4. Il Lavoratore Sportivo ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l'approvazione della FIP per fatto imputabile alla Società. Independentemente dall'approvazione, il Contratto non sarà efficace o cesserà i propri effetti in caso di mancata ammissione o partecipazione della Società al Campionato di competenza. La misura dell'indennizzo è determinata dalla CPCA, su istanza del Lavoratore Sportivo, tenuto conto anche dell'eventuale stipulazione da parte del medesimo Lavoratore Sportivo di altro contratto edell'ammontare del compenso annuo ivi previsto. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.

5. Le pattuizioni non risultanti dal Contratto sono invalide, inefficaci e comunque prive di tutela nell'ordinamento sportivo.

ARTICOLO 4

- Retribuzione e contributi previdenziali -

1. Il trattamento economico minimo del Tesserato (di seguito **Retribuzione**) è determinato nella tabella allegata (A) al presente Accordo, che potrà essere modificata d'intesa tra le parti contraenti nel rispetto delle forme previste dal presente Accordo.
2. La Retribuzione deve sempre essere espressa al lordo degli oneri fiscali e contributivi e, oltre al compenso fisso, che non può essere inferiore al minimo, può prevedere, senza limitazioni, un compenso variabile e contingente. In caso di Contratto pluriennale, la Retribuzione dovrà essere indicata obbligatoriamente per ciascuna stagione sportiva e in relazione alla categoria professionistica.
3. La Retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in stipendi mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. Nella parte variabile e contingente, la Retribuzione deve essere corrisposta unitamente allo stipendio di giugno della stagione sportiva nel corso della quale è maturata.
4. La Retribuzione, anche nella parte fissa, può essere convenuta, in caso di Contratti pluriennali, in misura diversa a seconda del Campionato o della competizione a cui la Società parteciperà nelle successive stagioni di validità del contratto, ferma restando in caso di retrocessione al campionato inferiore la necessità di formalizzare il contratto di lavoro sportivo secondo la relativa modulistica per la stagione sportiva successiva, mentre, nella parte variabile, dovrà essere correlata al raggiungimento di obiettivi sportivi, gestionali, organizzativi o finanziari predeterminati, liberamente individuati dalle parti purché rientranti nell'ambito delle competenze del Tesserato.
5. I pagamenti al Tesserato devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico presso l'istituto bancario indicato dal Tesserato medesimo all'atto della sottoscrizione del Contratto o successivamente, purché in forma scritta.
6. La Società sarà tenuta a corrispondere il Trattamento di Fine Rapporto nei termini di legge.
7. In caso di morosità nel pagamento della Retribuzione, il Tesserato ha diritto agli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
8. Il Tesserato ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per le trasferte di lavoro, se autorizzate e documentate.
9. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del Tesserato, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla Retribuzione.
10. Fatto salvo il diritto alla risoluzione del Contratto, l'obbligo di versamento della Retribuzione da parte della Società è sospeso, previa comunicazione tramite raccomandata a.r. o mezzo equivalente, anche informatico, nei casi in cui il Tesserato subisca ad opera degli organi di

giustizia sportiva provvedimenti disciplinari anche non definitivi conseguenti ad illeciti in materia di scommesse sportive, illecito sportivo e doping. Analoga potestà sospensiva della Retribuzione spetterà alla Società nei casi d'indisponibilità del Tesserato per effetto di provvedimenti inibitori o restrittivi della libertà personale disposti dall'Autorità Giudiziaria.

11. Fatti salvi eventuali patti contrari, nel caso di retrocessione sul campo, la retribuzione fissa del Direttore Sportivo si intende automaticamente ridotta ad un importo pari all'80% della retribuzione contrattualmente pattuita, salvi comunque i limiti minimi di compenso vigenti. La riduzione di cui al presente comma si applica alla stagione sportiva in cui si verifica la retrocessione. Salvi diversi patti contrari tra le parti, in ipotesi di retrocessione in categoria inferiore della Società nel corso della durata del Contratto, sia il Tesserato sia la Società potranno recedere liberamente dal rapporto di lavoro.

ARTICOLO 5

- Svolgimento delle attività del Tesserato -

1. Il Contratto tra il Tesserato e la Società deve riportare la qualifica e l'incarico ovvero gli incarichi affidati al Tesserato medesimo, eventualmente con le relative mansioni.
2. La Società ha il dovere di consentire al Tesserato lo svolgimento dell'incarico o degli incarichi e delle mansioni contrattualmente affidate. Il mutamento d'incarico e/o mansioni senza che sia intervenuta l'espressa accettazione in forma scritta del Tesserato costituisce inadempimento della Società e dà diritto al Tesserato di richiedere il ripristino delle mansioni. Il Tesserato deve svolgere diligentemente la propria attività lavorativa e improntare sempre il proprio operato al rispetto delle norme della FIP e della LBA nonché ai principi di lealtà e correttezza; deve inoltre attenersi scrupolosamente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico adottati dalla Società.
3. Il Tesserato che intende svolgere altre attività continuative, in particolare, ma non solo, lavorative o imprenditoriali nel periodo di durata del Contratto, deve chiederne autorizzazione preventiva alla Società, fermo restando che le suddette attività non potranno sottrarre risorse e tempo all'attività oggetto del Contratto. L'autorizzazione della Società può essere negata solose l'attività è incompatibile con l'esercizio dell'attività oggetto del Contratto. L'eventuale diniego della Società dovrà essere succintamente motivato e dovrà essere comunicato al Tesserato entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza che la Società abbia comunicato il proprio diniego, l'autorizzazione si intenderà concessa. La presente disposizione non si applicherà in relazione alle attività già in corso al momento della stipula del Contratto, purché anteriormente alla sua sottoscrizione il Tesserato ne abbia compiutamente informato la Società. In caso di rifiuto da parte della Società di concedere l'autorizzazione, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del CPCA e dovrà svolgersi con il rito accelerato.

ARTICOLO 6

- Doveri della società e azioni a tutela dei diritti del Tesserato -

1. La Società si impegna a fare in modo che il Tesserato svolga utilmente gli incarichi affidati astenendosi da ingerenze per quanto riguarda le scelte tecniche.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del D.lgs. 36/2021, la Società è tenuta ad assicurare

presso Compagnia di primaria importanza il Tesserato contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti in accordo con l'Associazione di categoria.

ARTICOLO 7

- Risoluzione del contratto -

1. Il Tesserato che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto attività per una Società, non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare nuovo Contratto con altra Società od intrattenere con essa un rapporto avente ad oggetto prestazioni di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. In caso di risoluzione consensuale del Contratto, nonché di risoluzione dello stesso o di cessazione del rapporto per inadempimento della Società, il Tesserato potrà stipulare un nuovo Contratto o instaurare un rapporto avente a oggetto prestazioni di cui all'articolo 1 fino al 30 marzo della stagione sportiva. Tale limite temporale non si applicherà nel caso di tesseramento in favore di una Società di categoria diversa. Il Tesserato può comunque prestare la propria attività per un massimo di due Società nella stessa stagione sportiva, purché non contemporaneamente e fermo restando quanto precede.
3. In caso di licenziamento del Tesserato senza giusta causa o di risoluzione del Contratto da parte del Tesserato a seguito d'inadempimento della Società, quest'ultima sarà esclusivamente tenuta (i) al pagamento della parte fissa della Retribuzione (come di seguito definita) secondo le stesse modalità e periodicità previste dal Contratto (in conformità all'art. 4.3 del presente Accordo) fino all'assunzione da parte del Tesserato di un nuovo incarico professionale a tempo pieno o che comunque preveda nuovo tesseramento, in Italia o all'estero, che dovrà essere tempestivamente comunicato dal Tesserato, ma in ogni caso non oltre il residuo periodo in cui il Contratto avrebbe avuto decorrenza; (ii) al pagamento della parte variabile e contingente della Retribuzione (come di seguito definita) maturata al termine della stagione in cui è avvenuto il licenziamento o l'inadempimento che ha dato corso alla risoluzione, proporzionalmente al periodo durante il quale il rapporto ha avuto esecuzione, salvo diversi accordi tra le Parti.
4. Il Tesserato, in alternativa a quanto previsto all'art- 5.2 del presente Accordo, potrà richiedere alla CPCA la risoluzione del Contratto in caso di sostanziale demansionamento in violazione di quanto previsto all'art. 6, comma 2 nonché in tutti i casi di grave inadempimento della Società.
5. In tutti i casi di risoluzione la stessa va comunicata alla FIP ed a LBA. In mancanza di comunicazione alla FIP la stessa non produce effetti di carattere regolamentare e sportivo.

ARTICOLO 8

- Riposo settimanale, ferie e congedo matrimoniale -

1. Il Tesserato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.
2. Il Tesserato ha diritto, altresì, ad un periodo di ferie annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo. La scelta del periodo spetta alla Società, che decide, sentito l'interessato, secondo le esigenze dell'attività sportiva ed agonistica. Qualora il Tesserato venga richiamato in servizio durante il periodo di riposo annuale ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti.

3. Il Tesserato ha diritto, inoltre, ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno 5 (cinque) giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia il giorno precedente il matrimonio, ma, tenuto conto delle esigenze dell'attività sportiva ed agonistica, potrà essere concesso o completato entro 30 (trenta) giorni successivi al matrimonio.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

1. Qualora il Tesserato non osservi i suoi doveri verso la società, o sia comunque inadempiente o negligente, possono essere disposti nei suoi confronti, osservando la proporzione con la gravità della infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:
- a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) multa mediante trattenuta sulla retribuzione;
 - d) sospensione, con o senza retribuzione, nella misura massima di 10 giorni;
 - e) risoluzione del Contratto.
2. Ai fini della recidiva si può tenere conto unicamente delle infrazioni commesse nel corso della medesima stagione sportiva.
3. In nessun caso potranno essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione al mancato conseguimento di risultati da parte della squadra.
4. Le parti concordano che, in osservanza dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, le società sono tenute ad affiggere in luogo visibile al Tesserato il "codice disciplinare", costituito dagli articoli 2104, 2105, 2106 del codice civile, dall'articolo 7 dello statuto dei lavoratori, dalle norme di questo contratto relative ai doveri generali e specifici dei Direttori Sportivi e alla disciplina.

Richiamo verbale e richiamo scritto

5. Sono sanzionate con il richiamo verbale le infrazioni più lievi.
6. Si applica il richiamo scritto in caso di recidiva nella stessa infrazione, od in infrazione della stessa indole, su cui vi sia stato richiamo verbale.

Multa

7. Le parti riconoscono che il limite della multa stabilito in via generale nella misura massima di 4 ore di retribuzione dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori è ineffettivo e non confacente alla realtà della pallacanestro di Serie A; di conseguenza concordano una deroga a tale norma di legge. Per "ora di retribuzione" deve intendersi 1/200 (un duecentesimo) del compenso annuo netto spettante al Tesserato in base al Contratto.
8. La misura massima della multa non deve superare le 4 ore della retribuzione base così ridefinita e quindi i 2/100 (due centesimi) del detto compenso. In caso di reiterazione di multe, l'entità di queste non potrà superare, nella stagione sportiva, 1/10 (un decimo) del compenso netto spettante al Tesserato.

Risoluzione del Contratto

9. Ferme le regole di diritto comune sulla giusta causa, il licenziamento può essere esemplificativamente deliberato nei seguenti casi:
- la condanna definitiva o il patteggiamento in sede sportiva per illecito sportivo, doping o violazione di divieti riguardanti le scommesse;
 - la condanna in primo grado in sede ordinaria o il patteggiamento per frode sportiva, doping o reati ad essi connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p.;
 - la condanna anche non definitiva in sede ordinaria a pena detentiva per delitti non colposi di cui all'art. 4-bis L. 354/1975 e successive modificazioni;
 - la condanna anche non definitiva in sede ordinaria per appropriazione indebita di beni, denaro o utilità della Società;
 - la condanna anche non definitiva in sede ordinaria per frode e altri delitti contro il patrimonio della Società;

- la condanna anche non definitiva in sede ordinaria per delitti contro i minori;
- l'applicazione di misure di prevenzione.

ARTICOLO 10 **Procedimento**

1. Qualora la società intenda irrogare una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale, deve entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto contestare per iscritto al Tesserato i fatti o contegni specifici che gli vengono attribuiti e che possono dar luogo a sanzioni, invitandolo a discolarsi o ad addurre le sue difese entro un termine non inferiore a 5 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione di addebito.
2. Se non sceglierà di far pervenire le sue controdeduzioni e difese per iscritto nel termine stabilito a sua difesa, il Tesserato potrà richiedere, entro tale termine, di essere sentito oralmente, anche con l'assistenza di un suo rappresentante.
3. La società potrà deliberare la sanzione nei 5 giorni successivi a quello in cui ha sentito il Tesserato o ha ricevuto le sue difese scritte; ovvero, in assenza di difese, nei 5 giorni successivi a quello dello spirare del termine concesso a difesa, comunicando entro 20 giorni la decisione all'allenatore.
4. Contro la sanzione irrogata il Tesserato potrà ricorrere agli organismi preposti. Il ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione.

ARTICOLO 11 **Il Collegio permanente di conciliazione e arbitrato**

1. È istituito un Collegio permanente di conciliazione e arbitrato (CPCA), formato da tre componenti: il presidente, invariabile, nominato di comune accordo dalla Lega e da ADISP ogni due anni; un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate dalla Lega in un apposito elenco; ed un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate da ADISP in un analogo elenco. La Lega e ADISP formano e si comunicano reciprocamente i rispettivi elenchi, e le loro eventuali successive variazioni od integrazioni, dei possibili componenti del CPCA, indicando in ciascuno di essi un numero non inferiore a tre nominativi.
2. Il CPCA ha sede in Bologna, presso la sede della Lega, e svolge la propria attività avvalendosi dei servizi di segreteria messi a disposizione dalla stessa Lega.

ARTICOLO 12 **Spese di funzionamento del CPCA, tassa di ricorso e spese di difesa legale**

1. La Lega e ADISP stabiliscono ogni due anni l'ammontare delle spese forfetarie di segreteria per il funzionamento del CPCA, nonché i limiti di compenso degli arbitri.
2. I ricorsi e le istanze rivolte al CPCA e al suo Presidente sono soggette al versamento delle seguenti tasse:
 - euro 500,00 per le istanze di conciliazione;
 - euro 500,00 per i ricorsi avverso sanzioni disciplinari, per i quali l'importo della tassa copre sia la fase conciliativa, sia l'eventuale successiva fase arbitrale;
 - euro 500,00 per i ricorsi per ingiunzione;
 - euro 1.000,00 per tutti gli altri ricorsi ordinari. Nell'ipotesi prevista dall'ultima parte dell'articolo 13.4, di attivazione della funzione arbitrale a seguito di mancata conciliazione, l'istante deve provvedere ad integrare la tassa di conciliazione con il pagamento di ulteriori euro 500,00.
3. Le tasse di cui al comma precedente sono riscosse dalla Lega che provvede ad accantonarle in un apposito fondo gestito di concerto con ADISP per il rimborso delle spese della segreteria del CPCA. La Lega e ADISP decidono annualmente la destinazione dell'eventuale eccedenza di tale fondo.

4. In considerazione sia della natura irrituale dei procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo e della conseguente non obbligatorietà della difesa tecnica, sia delle più generali esigenze di funzionamento dei procedimenti stessi dato anche l'ambito sportivo in cui sono destinati ad operare, la liquidazione delle eventuali spese di difesa legale delle parti non potrà superare i minimi delle vigenti tariffe professionali previste per l'attività giudiziale.

ARTICOLO 13 **Funzione conciliativa**

1. Il CPCA svolge funzione di organo di conciliazione obbligatoria per le controversie comunque relative al rapporto di lavoro fra Tesserato e società.
2. L'istanza di conciliazione si deposita presso la segreteria del CPCA unitamente all'istanza di arbitrato e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dalla prova del pagamento della apposita tassa. La proposizione dell'istanza di conciliazione produce gli effetti di interruzione e sospensione dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge.
3. Qualora la conciliazione riesca, se ne redige processo verbale sottoscritto dagli arbitri e dalle parti, che ha carattere vincolante per le stesse. La tassa di ricorso viene restituita all'istante, salvo l'importo di euro 500,00 che viene definitivamente incamerato.
4. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o non possa essere espletato per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti, o loro rappresentanti, nella stessa riunione il CPCA procede, ove richiesto e previa corresponsione della prescritta tassa integrativa di ricorso, allo svolgimento delle proprie attività in funzione arbitrale.

ARTICOLO 14 **Funzione arbitrale**

Competenza

1. Il CPCA svolge funzione arbitrale ai sensi dell'articolo 26, quinto comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 per la risoluzione di tutte le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo collettivo e del relativo contratto individuale di lavoro nonché, più in generale, di quelle relative al rapporto di lavoro fra società e Tesserato. Sono inoltre devoluti alla cognizione del CPCA i ricorsi proposti avverso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale adottati dalle società.

Procedimento

2. La domanda si propone con ricorso comunicato alla parte convenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e depositato a mezzo posta elettronica certificata presso la sede del CPCA unitamente alla prova della spedizione. Il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda nonché l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi e dei documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Il ricorso deve altresì contenere, a pena di improcedibilità, la designazione dell'arbitro di parte fra quelli indicati negli elenchi di cui all'articolo 11.1 e deve essere accompagnato, a pena di irricevibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di ricorso.
3. I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalle società devono essere proposti, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, di cui deve essere allegata copia. La tempestività del ricorso è verificata con riferimento alla data di spedizione della raccomandata di cui all'articolo 13.2.
4. La parte convenuta si costituisce con controricorso comunicato alla parte attrice nel domicilio eventualmente eletto nel ricorso a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e depositato a mezzo posta elettronica certificata presso la sede del CPCA unitamente alla prova della spedizione. Con tale controricorso devono essere proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché le

eventuali domande riconvenzionali; devono inoltre essere indicati i mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi ed i documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Il controricorso deve altresì contenere la designazione dell'arbitro di parte fra quelli indicati negli elenchi di cui all'articolo 11.1; in mancanza di tale designazione, vi provvede d'ufficio il Presidente del CPCA entro cinque giorni dal deposito. La tempestività del controricorso è verificata con riferimento alla data di spedizione della relativa raccomandata.

5. Costituito il collegio, il presidente del CPCA fissa l'udienza per lo svolgimento della funzione conciliativa, ai sensi dell'articolo 13.
6. La segreteria del CPCA provvede alla iscrizione progressiva nel ruolo generale delle controversie ed alla formazione del fascicolo d'ufficio; trasmette senza indugio alle parti copia dei documenti allegati al ricorso o al controricorso; comunica tempestivamente alle parti tutti i provvedimenti resi fuori udienza.
7. Il CPCA, sotto la direzione del presidente, esercita i poteri di cui agli articoli 420 e 421 del codice di procedura civile, in quanto compatibili con la natura del procedimento, ed espleta l'eventuale attività istruttoria secondo le regole del rito del lavoro. La trattazione della causa è orale. Assunti gli eventuali mezzi di prova ed esaurita la discussione, il CPCA riserva di pronunciare la decisione. Di ogni riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dagli arbitri.
8. Il CPCA decide a maggioranza, secondo diritto e con obbligo di motivazione. Il lodo, irrituale ed immediatamente esecutivo, è depositato presso la segreteria entro due mesi dalla proposizione della domanda; tale termine può essere prorogato, per una sola volta ed in misura non superiore ad un mese, unicamente in caso di concorde richiesta delle parti ovvero di espletamento di attività istruttoria che si debba prolungare per più di una udienza oltre a quella di discussione. Il lodo è comunicato alle parti integralmente a cura della segreteria che, su richiesta, ne rilascia copia autentica per consentirne la notificazione. Previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni federali, il lodo è impugnabile nei modi e termini stabiliti dall'articolo 412 quater del codice di procedura civile.
9. Nel lodo, il CPCA pone a carico della parte soccombente, in tutto o in parte secondo i principi di cui agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, le spese di funzionamento del Collegio di cui all'articolo 12.1 nonché la rifusione delle eventuali spese legali di difesa, liquidate a norma dell'articolo 12.4, e della tassa di ricorso.
10. In caso di morosità di oltre 10 giorni nel pagamento dei ratei di compenso fisso e dei premi, il Tesserato può chiedere che il Presidente del CPCA ingiunga alla società il pagamento delle somme dovute e dei relativi interessi. La domanda si propone con ricorso depositato a mezzo posta elettronica certificata presso la sede della CPCA, al quale deve essere allegata una copia del contratto individuale e, a pena di irricevibilità la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. Nel ricorso deve essere inoltre indicata, a pena di improcedibilità un indirizzo di posta elettronica certificata idonea a ricevere le successive comunicazioni di atti a cura della segreteria e della controparte.
11. Il Presidente della CPCA, se ritiene fondata la domanda, ingiunge alla società morosa il pagamento delle somme dovute e dei relativi accessori ai sensi dell'art. 429 3° comma c.p.c. nonché la rifusione delle eventuali spese legali di difesa, liquidate a norma dell'art. 12.4, e della tassa di ricorso entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento, con espresso avvertimento che nello stesso termine di 10 giorni è ammessa opposizione e che, in mancanza, l'ingiunzione stessa diverrà definitiva e potrà essere eseguita a norma dell'art. 16 del presente accordo. Il provvedimento di ingiunzione è tempestivamente comunicato alle parti a mezzo posta elettronica certificata a cura della segreteria.
12. L'opposizione si propone con ricorso trasmesso alla controparte, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel ricorso per ingiunzione, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di ingiunzione. Entro il medesimo termine il ricorso deve essere depositato, a mezzo posta elettronica certificata, presso la segreteria del CPCA unitamente alla prova della trasmissione alla controparte. Con l'opposizione si instaura un procedimento

arbitrale secondo il rito ordinario previsto dal presente art. 14. La proposizione dell'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento ingiuntivo.

ARTICOLO 15
Sospensione dei termini

1. Il decorso dei termini del procedimento arbitrale resta sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
2. Ove il ricorso venga depositato durante il periodo di sospensione, i termini decorrono a partire dalla fine di detto periodo.


ARTICOLO 16
Esecuzione delle decisioni arbitrali

1. L'esecuzione delle decisioni del CPCA che vedano soccombente una società è demandata alla Lega, che vi provvede entro dieci giorni lavorativi decorrenti dal deposito del lodo arbitrale o dalla scadenza del termine previsto per l'opposizione di cui all'art. 14.12.
- 31.2 La Lega si impegna a prevedere nei propri regolamenti, come condizione per l'ammissione e permanenza nella Lega, l'obbligo delle società di prestare una congrua garanzia finanziaria da utilizzare per il pagamento dei debiti nei confronti degli allenatori riconosciuti dalle decisioni del CPCA e l'obbligo di immediato reintegro di tale garanzia nel caso di suo utilizzo.
- 31.3 La mancata esecuzione integrale delle obbligazioni nascenti da lodo arbitrale esecutivo è causa di esclusione del diritto di partecipare al campionato federale successivo, così come stabilito dalle vigenti norme della FIP.

ARTICOLO 17
- Rinvio alle norme statutarie e regolamentari -

1. Le norme statutarie e regolamentari della FIP si intendono richiamate e applicabili al rapporto oggetto del Contratto anche quando non espressamente richiamate dal presente Accordo e dal Contratto.

Roma, _____



ALLEGATO A
TABELLA TRATTAMENTO MINIMO ANNUALE

INCARICO	IMPORTO MINIMO LORDO
DIRETTORE SPORTIVO	€ 40.000,00

SP

**ALLEGATO B
CONTRATTO TIPO**

Con la presente scrittura privata, redatta in tre esemplari in originale ed in conformità al tipo approvato e recepito nel vigente accordo collettivo di categoria, fra i sottoscritti:

Società Codice F.I.P.

sede

in persona

Qualifica

Direttore Sportivo CF

data di nascita

e-mail

Recapito

pec

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Il Direttore Sportivo si obbliga a prestare con carattere di continuità e con vincolo di subordinazione la propria attività sportiva di direttore sportivo di società professionista di pallacanestro a favore e sotto la direzione della Società. Il Direttore Sportivo curerà l'assetto organizzativo e amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra Società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento. Si occuperà altresì dei rapporti con gli agenti degli atleti e coordina e supervisionerà le attività di scouting della Società.

Al Direttore Sportivo viene conferito il seguente incarico/vengono conferiti i seguenti incarichi:

- incarico di _____ (mansione: _____);
 - incarico di _____ (mansione: _____);
- per la/e seguente/i stagione/i sportiva/e:

2) Quale corrispettivo la Società si obbliga a corrispondere al Direttore Sportivo i seguenti importi da intendersi al lordo di ogni onere fiscale o contributivo:

[_____].

3) Il rapporto è disciplinato da tutte le disposizioni del vigente Accordo collettivo di lavoro, della vigente normativa F.I.P. e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente e senza riserve le sopra richiamate norme legislative e regolamentari.

4) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, 7° comma, Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il Direttore Sportivo si obbliga al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

5) La retribuzione è regolata dall'art. 5 del vigente Accordo Collettivo "Direttori Sportivi 2023" che il Direttore Sportivo dichiara di aver letto, conoscere ed approvare espressamente in tutti i suoi articoli.



6) Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo Collettivo e del presente contratto individuale di lavoro, ivi comprese quelle relative alle sanzioni disciplinari, sono devolute alla cognizione del Collegio Permanente di Conciliazione e Arbitrato disciplinato dall'articolo 10 del vigente Accordo Collettivo "Direttori Sportivi 2023". Il collegio ha sede a Bologna ed è formato da tre componenti: il presidente, invariabile, nominato di comune accordo tra LBA e ADISP ogni due anni, un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate dalla LBA ed un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate da ADISP.

COPIA BIANCA PER LA LEGA - COPIA VERDE PER LA SOCIETA' - COPIA GIALLA PER DIRETTORE SPORTIVO.

I. - Compenso annuo fisso in danaro (scrivere in cifre e in lettere)

II - Compenso in natura (descrizione benefits)

anno /
anno /

Valore (costo a carico della Società):

anno /
anno /
anno /
anno /
anno /

III - Compenso annuale totale (somma del compenso fisso in danaro e del valore dei benefits)

IV - Premi

anno /
anno /

causale

Ai fini della tutela dei dati personali, dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa al trattamento dei dati personali

Presenza scrittura aggiuntiva allegata o SI o NO del:

Luogo e Data
Luogo e Data

Società
Società

Direttore Sportivo
Direttore Sportivo



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile si approvano specificamente la clausola 6 (clausola arbitrale) del presente contratto nonché gli articoli 3 (deposito), 4 (risoluzione del contratto), 5 (retribuzione e contributi previdenziali), 6 (svolgimento delle attività del tesserato), 7 (inadempimenti), 8 (doveri della società e azioni a tutela del tesserato), 10 (clausola compromissoria, procedimento arbitrale) dell'Accordo Collettivo "Direttori Sportivi 2023".

Le parti dichiarano di conoscere [ed accettare] le disposizioni del vigente Accordo Collettivo, sottoscritto dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A e dalla Associazione Dirigenti Sportivi, associazione alla quale il Direttore Sportivo dichiara altresì di aderire.

Luogo e Data	Società	Direttore Sportivo
Cod. fisc.		
Part. IVA		
domicilio		
fiscale		

Acconsento al trattamento dei dati sensibili



INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 ("REGOLAMENTO")

1. Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento") si informa che i dati personali forniti alla Lega Società di Pallacanestro Serie A ("Lega") e alla Federazione Italiana Pallacanestro ("FIP"), ovvero altrimenti acquisiti dalle medesime nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, inerenti, connessi e/o strumentali al rapporto di tesseramento del Direttore Sportivo ("Interessato"), sono raccolti dagli Uffici della Lega e dagli Uffici Centrali e Periferici FIP e potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Per dati personali si intendono le informazioni che consentono di identificare l'Interessato o che riguardano la sua persona e la sua attività e che, in via esemplificativa, possono consistere in:

- Dati "comuni", quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzi e recapiti;
- Dati "lavoristici", quali quelli contributivi, retributivi e fiscali (idonei cioè a rilevare informazioni relative al suo compenso, fisso e variabile, e a premi), il relativo trattamento previdenziale, la sua attività, qualifica e mansione, la tipologia del contratto e i relativi adempimenti posti in essere dal titolare come infra definito;
- Dati "sensibili", quale l'appartenenza sindacale;
- Dati "giudiziali", quali quelli relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, nonché contenziosi civili, penali, amministrativi, allo stato di separato/divorziato.

2. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati da Lega e FIP per finalità:

1. connesse alla attività istituzionale di Lega e FIP, tra cui il deposito delle richieste di tesseramento, di contratti di prestazione sportiva professionistica, loro modificazioni, rinnovi e risoluzioni, e qualunque documento connesso, nonché ogni finalità di organizzazione, promozione e svolgimento di attività sportiva o di attività federali;
2. connesse all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, connesse all'organizzazione di eventi che coinvolgono Lega e/o FIP e, quindi, anche finalità di sponsorizzazione, nonché non direttamente connesse all'esecuzione del rapporto di tesseramento ma attinenti alle normali operazioni connesse ad adempimenti alle attività amministrative, retributive, contabili, fiscali e legali svolte dai/ Titolare/i nei confronti di soggetti terzi;
3. di trasmissione a organismi e autorità pubbliche in conformità ad obblighi di legge a cui dovesse essere soggetto/i il/ Titolare/i;
4. di difesa dei diritti dell'Interessato, del/ Titolare/i e dei suoi aventi causa;
5. connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendita di prodotti, ad attività di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario, poste in essere da Lega e FIP o da terzi soggetti con cui FIP intrattiene rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario;

3. Base giuridica del trattamento

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la base giuridica del trattamento dei dati personali dell'Interessato è:

- a. l'esecuzione del rapporto di cui sopra e per il raggiungimento delle relative finalità sopra elencate al punto 2;
- b. il consenso manifestato dall'Interessato tramite la presente informativa;
- c. il perseguimento di un legittimo interesse del/ Titolare/i, consistente nell'esercizio del diritto di difesa, relativamente alle finalità di cui al punto 2;
- d. l'adempimento di un obbligo legale al quale sia soggetto il/ Titolare/i relativamente alle medesime finalità di cui al punto 2.

4. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali verranno conservati ai sensi e nelle modalità previste dal Regolamento e dalla presente informativa, per un periodo di tempo corrispondente al periodo di durata del tesseramento, inclusi eventuali rinnovi, nonché per i dieci anni successivi, e, in ogni caso, per un periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate.

5. Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, l'Interessato ha diritto di chiedere al Titolare/i, in base alle condizioni previste dal Regolamento:

- l'accesso ai suoi dati personali, compreso il diritto di ottenere dal/ Titolare/i la conferma o meno che sia in corso un trattamento dei suoi dati personali e in tal

- caso di richiedere le informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento;
 - la rettifica dei suoi dati personali, nonché l'integrazione dei suoi dati personali incompleti;
 - la cancellazione dei suoi dati personali in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 17 del Regolamento;
 - la trasformazione in forma anonima dei suoi dati personali o il blocco degli stessi;
 - la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, affinché siano unicamente conservati dal Titolare/i, nelle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento;
 - il trasferimento in formato elettronico dei suoi dati personali a sé o ad altri soggetti indicati dall'interessato (portabilità dei suoi dati personali);
 - l'opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'art. 6 lett. e) ed f) del Regolamento, inclusa la profilazione di dati personali dell'interessato al fine di utilizzarli in analisi statistiche e di marketing;
 - l'opposizione in qualsiasi momento alla sottoposizione a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di dati personali dell'interessato al fine di utilizzarli in analisi statistiche e di marketing, che producano effetti giuridici sull'interessato o che incidano significativamente sulla sua persona.
- L'interessato ha anche diritto di:
- proporre un reclamo al Garante della Privacy (autorità di controllo), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento;
 - revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca, ai sensi dell'art. 7.3 del Regolamento.

6. Modalità di trattamento dei dati

I dati personali dell'interessato sono e saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, l'integrità, la riservatezza, la completezza, la disponibilità nonché la prevenzione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e da perdite accidentali, dalla distruzione o da danni, conformemente a quanto previsto dal Regolamento.

Tutte le attività che riguardano il trattamento dei dati personali dell'interessato vengono eseguite attraverso strumenti di comunicazione tradizionale ed elettronica. La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso:

- a. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.;
- b. Enti e/o altre Federazioni Sportive;
- c. Associazioni di tesserati tra cui la Associazione dei Dirigenti Sportivi e il Fondo di Solidarietà;
- d. Enti, Società o soggetti che intrattengono con Lega e/o FIP rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
- e. Enti, Società o soggetti che intrattengono con Lega e/o FIP rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi;
- f. Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;
- g. Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione dati;
- h. Enti, Società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di pubblicità, nell'ambito dell'attività commerciale promozionale e di marketing di cui al punto 4 del precedente par. 2 di questa informativa.

7. Obbligatorietà del conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità del trattamento di cui sub art. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4

Il conferimento dei dati personali dell'interessato ed il loro trattamento per le finalità di cui sub art. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 è necessario per la stipulazione e il deposito del contratto di prestazione sportiva e del relativo tesseramento. Resta inteso che l'eventuale rifiuto di conferire tali dati da parte dell'interessato comporterà l'impossibilità per la Lega e per la FIP di osservare gli obblighi di legge e regolamentari connessi al rapporto di prestazione sportiva e al tesseramento.

8. Titolari del trattamento dei dati

Titolari autonomi del trattamento dei dati sono la Lega Società di Pallacanestro Serie A, con sede in V.le Aldo Moro, 64 - Bologna, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, e la Federazione Italiana Pallacanestro con sede in Roma - Via Vitorchiano, 113, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

La Lega ha inoltre nominato un Responsabile per la Protezione dei dati, reperibile al medesimo indirizzo.

9. Responsabili del trattamento dei dati

Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i responsabili degli Uffici Centrali e Periferici della FIP nonché il Presidente della Lega Società di Pallacanestro Serie A.